

Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento

Redatto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011

1. Normativa di riferimento

In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/1011 (il “**Regolamento Benchmark**”), sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, il Regolamento Benchmark impone, *inter alia*, alle banche che utilizzano un indice di riferimento di redigere e mantenere solidi piani scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

Il presente documento rappresenta il “Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento” (il “**Piano**”) applicabile ai contratti di BNP Paribas Succursale Italia, Divisione Corporate & Institutional Banking - Securities Services (la “**Banca**”) che rimandano allo stesso e dà attuazione alle previsioni del Regolamento Benchmark e della normativa di riferimento italiana di recepimento *pro tempore* vigente.

2. Monitoraggio degli indici di riferimento

La Banca monitora gli indici di riferimento utilizzati nei rapporti con la clientela per identificare eventuali variazioni sostanziali o cessazioni e, nel caso in cui il responsabile del monitoraggio degli indici rilevi una variazione sostanziale o la cessazione degli stessi, si avvia il procedimento di attuazione del presente Piano.

Per “**variazione sostanziale**” di un indice di riferimento si intende una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso ovvero uno o più cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell'indice (ad esempio, se l'amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale).

Non viene considerata come “variazione sostanziale” l'eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione del parametro di riferimento.

La “**cessazione di un indice**” si verifica, invece, quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall'amministratore dell'indice. Il momento di cessazione dell'indice ai fini delle misure adottate nel Piano coincide con la pubblicazione di una dichiarazione ufficiale da parte dell'amministratore dell'indice cessato o da parte dell'autorità di vigilanza competente, in cui si dichiara inequivocabilmente la definitiva cessazione dell'indice. È equiparata alla cessazione dell'indice la perdita definitiva di rappresentatività dell'indice, dichiarata pubblicamente dagli stessi soggetti.

Non costituisce “cessazione di un indice” l'indisponibilità temporanea del parametro di riferimento.

3. Individuazione degli indici sostitutivi

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà un indice di riferimento sostitutivo, in modo da assicurare la continuità dei contratti e delle disposizioni ad essi collegate.

Il parametro sostitutivo consisterà nel:

- i. parametro o tasso alternativo pubblicato, convalidato, approvato o riconosciuto dall'amministratore dell'indice di riferimento, dalla Banca Centrale di riferimento dell'indice, dall'Autorità monetaria o da qualsiasi Istituzione o Autorità analoga competente (compresi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei predetti soggetti); oppure, in assenza di tale valore,
- ii. parametro o tasso di riferimento sostitutivo che le parti dei singoli contratti eventualmente concorderanno di volta in volta; oppure, in assenza di tale accordo tra le parti formalizzato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, da parte della Banca, dell'evento di cessazione di un indice di riferimento,
- iii. indice sostitutivo che venga riconosciuto come parametro di mercato pertinente e significativo e risulti utilizzato in sostituzione dell'indice cessato da almeno 2 dei 10 principali Istituti di credito per capitalizzazione aventi sede legale nell'UE.

La Banca adotta qualsiasi modifica tecnica necessaria e qualsiasi aggiustamento, con eventuale applicazione di uno *spread*, per rendere l'indice di riferimento sostitutivo rapportabile all'indice di riferimento originario concordato tra le Parti.

Nel caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca applicherà l'indice di riferimento come risultante dalle modifiche operate dal soggetto competente.

4. Comunicazioni alla clientela

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, qualora previsto dalla normativa di riferimento e nelle modalità e nei tempi da essa stabiliti, sono comunicate al cliente le modifiche all'indice applicate o l'indice sostitutivo individuato.

5. Attuazione e revisione del Piano

La funzione competente per il monitoraggio degli indici di riferimento, per la decisione di dar seguito alle misure di attuazione descritte nel presente Piano (monitoraggio degli indici, pubblicazione del Piano, sostituzione dell'indice e comunicazioni ai clienti) e per la revisione del Piano è la funzione ALM & Treasury.

6. Pubblicazione

Il Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca: <https://securities.cib.bnpparibas/sitemap>, nella sezione "who we are", sottosezione "regulatory disclosures & publication", "Italian plans under Benchmark Regulation".

Il Piano è costantemente aggiornato. Le modifiche verranno comunicate ai Clienti, qualora previsto dalla normativa di riferimento, nelle modalità e nei tempi da essa stabiliti.